

STATUTO

S.AGOSTINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ANDRIA BA PIAZZA
SANT'AGOSTINO 2

Numero REA: BA - 558864

Codice fiscale: 07460550721

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-04-2013 - Statuto completo	2
--	---



Notaio Riccardo Fucci

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA, OGGETTO, SCOPO

Art. 1.

Denominazione

E' costituita ai sensi della legge 381/91 e della legge della Regione Puglia n. 21/1993 una società cooperativa denominata
"S.AGOSTINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Art. 2.

Sede

La cooperativa ha sede legale nel Comune di Andria. La cooperativa con deliberazione dell'organo amministrativo potrà istituire trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali ed uffici in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

Art. 3.

Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050. Essa potrà essere prorogata oltre il termine con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 4.

Scopo sociale

Scopo della cooperativa è perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lett. a) della Legge n. 381/1991, nonché mediante lo svolgimento di attività produttive di tipo commerciale, artigianale, agricolo e nei servizi, commissionati anche da Enti pubblici o mediante la partecipazione a gare di appalti; il tutto finalizzato all'inserimento occupazionale di persone svantaggiate ed ispirate ai principi della mutualità, ai sensi degli articoli 1, lett. b) e 4 della Legge n. 381/1991, nonché della legge n.2/2002.

Le finalità mutualistiche della società si intendono rivolte all'interesse dei soci e sono limitate dagli interessi generali della collettività sociale, secondo le direttive che saranno impartite dal Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci in relazione alle corrispondenti competenze. In nessun caso interessi particolari di soci o gruppi di soci potranno prevalere su quelli generali.

La società cooperativa si prefigge lo scopo mutualistico di ottenere continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali offerte dal mercato per i soci lavoratori ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 142/2001. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore, ma non anche distinto rapporto mutualistico di lavoro.

Registrato il _____

al n. _____ s. _____

La cooperativa non ha finalità speculative ed intende far partecipare chiunque ne abbia i requisiti e sia interessato, ai benefici della mutualità.

La cooperativa può svolgere attività anche con terzi.

Art. 5.

Oggetto

La società è retta dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi del Cod. Civ. e delle altre disposizioni di legge in materia ed in particolare della legge 08/11/91 n.381. Ai sensi dell'Art.1 lettera A) della legge 08/11/1991 n.381, la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associativa dell'azienda alla quale prestano la propria attività lavorativa, l'inserimento nel mondo del lavoro, continuità di occupazione e le migliori condizioni, sociali e professionali. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia di statuti sociali e dei regolamenti interni. Tale scopo si realizza attraverso il contemporaneo svolgimento delle attività comprese alle lettere A) e B) dell'art.1, comma, della legge 381/91. La cooperativa, pertanto, si occuperà della gestione dei servizi sociosanitari ed educativi e svolgerà diverse attività (artigianali, di somministrazione, di servizi, ecc) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le tipologie di svantaggio e le aree di intervento indicate nell'oggetto sono tali da postulare l'esercizio di attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali, così come previsto dall'art.1 della legge 8/11/91 m.381.

Le attività previste ai punti A) e B) dell'art. 1 della legge 8/11/91 n.381 saranno coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità della cooperativa sociale e saranno funzionalmente collegate con gestione nettamente separata. L'organizzazione amministrativa e la gestione contabile della cooperativa sociale, infatti, consentirà la netta separazione fra le gestioni relative alle attività esercitate al fine di applicare correttamente le agevolazioni concesse dalla vigente normativa. Con riferimento alle attività comprese nella lettera A) del primo comma dell'art.1 della legge 381/91, la cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di offrire, nell'interesse mutualistico dei soci, servizi in campo socio-sanitario, assistenziale, educativo e formativo, a favore di singoli e della collettività, ed in particolare, la gestione di progetti per il recupero, volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico e sensoriale, malati psichiatrici, minori, anziani, tossicodipendenti, alcool dipendenti, immigrati, e svan-

taggiati in generale. In relazione a ciò la cooperativa può gestire i seguenti servizi in campo sociale, educativo e riabilitativo rivolti a privati, imprese, enti pubblici quali Comune, Province, Regioni e Asl.

a) Asili nido con annesso servizio mensa nonché innovazioni e sperimentazioni di servizi socioeducativi per la prima infanzia e per l'adolescenza, quali i servizi ludici ed educativi per bambini da 0 (zero) a 12 (dodici) anni e servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero per minori dai 6 (sei) ai 15 (quindici) anni;

b) La realizzazione, gestione e programmazione per conto proprio e per terzi (enti pubblici, privati, ecclesiastici, ecc.) di attività per il sostegno e l'inclusione sociale, scolastico e lavorativo di bambini, giovani, adulti ed anziani, semplificativamente ma non esaustivamente: attività di sostegno allo studio, doposcuola, centri ricreativi estivi e non, laboratori ludico-creativi, sostegno alle famiglie, sostegno agli ammalati, sostegno agli anziani, laboratori di arte e mestieri, laboratori socio-culturali e religiosi

c) Centri diurni socio - ricreativi, centri socio - educativi extra scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi-gioco all'interno di apposite strutture;

d) Centri diurni, anche Polivalenti, e residenziali ed altre strutture con carattere socio-assistenziale, riabilitativo, animativo, culturale e del tempo libero nonché palestre terapeutiche e riabilitative finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso tutte quelle attività atte al recupero della capacità di autonoma gestione del corpo, gestione degli atti quotidiani necessari di una vita dignitosa, sviluppo delle capacità relazionali all'interno del piccolo gruppo, sviluppo delle capacità relazionali nel sociale rivolti ad anziani, disabili svantaggiati in generale, adulti in difficoltà, persone sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale;

e) Servizi civili e sociali di ogni genere, quali servizi domiciliari di assistenza e sostegno alla relazione genitori e figli, di contrasto alla povertà e alla violenza, nonché di prevenzione dei rischi e del disagio;

f) Promozione di interventi di sostegno e reinserimento sociale, attività di animazione con finalità educative e di socializzazione;

g) Centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità;

h) Mediazione familiare;

i) Affidamento familiare minori, adulti, anziani;

j) L'organizzazione e la gestione di servizi temporanei di accoglienza e socializzazione per gruppi parrocchiali, scolastici, associazioni di volontariato, famiglie e qualsiasi gruppo o singolo individuo che condivide gli stessi ideali

della Cooperativa;

k) Case di riposo;

l) La gestione di residenze socio sanitarie, case di cura, strutture protette, comunità alloggio e di gruppo appartamento ed ogni altra tipologia di servizio residenziale, servizi e centri di riabilitazione costituzionale per minori, anziani, disabili, tossicodipendenti, gestanti e madri con figli a carico, adulti in difficoltà, persone vittime di tratta e donne vittime di violenza finalizzati all'assistenza e all'inserimento sociale attraverso il ricorso a personale adeguato professionalmente secondo la normativa vigente nonché l'istituzione e gestione di centri c/o strutture residenziali permanenti di pronta accoglienza e socializzazione per minori e/o madri in stato di disagio sociale anche psicologico, che necessitano di un'assistenza continua e la progettazione e gestione di servizi e strutture dedicate alle persone in coma e stato vegetativo, malati terminali nel piano assistenziale complessivo della famiglia;

m) Servizi domiciliari, assistenziali, di telesoccorso, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o alle strutture di accoglienza, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati rivolti ad anziani, disabili fisici e psichici, minori e svantaggiati in generale nonché l'istituzione a la gestione di servizi accessori e complementari a tali attività;

n) Gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolti alle persone in stato di bisogno (minori, portatori di handicap fisico, immigrati, ecc) imperniati su attività manuali e artigianali, sull'esercizio attivo di pratiche musicali, sull'utilizzo di tecniche informatiche individuali o di gruppo anche in collaborazione con le scuole o altri enti, contro la depressione scolastica e il disagio sociale;

o) Corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca, consulenza e divulgazione degli aspetti riabilitativi, psicologici e pedagogici delle pratiche utilizzate (es. musicali, informatiche, manuali, ecc) e l'ideazione e gestione di corsi e laboratori inerenti ai linguaggi e agli strumenti espressivi e comunicativi , corsi di teatro e corsi di danza rivolti ai diversamente abili, minori e adulti;

p) Attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate, di affermazione dei loro diritti, promozione di ogni altra iniziativa tendente a sviluppare una sempre più autentica presa di coscienza dei problemi dell'emarginazione che colpiscono i soggetti svantaggiati (tossicodipendenti, disabili, malati mentali, ecc);

q) Attività a tutela degli interessi dei soggetti svantaggiati, soluzione dei problemi sociali ed economici dei singo-

li soggetti e della comunità attraverso iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad organismi ed enti idonei anche attraverso la gestione del servizio di pronto intervento sociale e Servizi Sociali Professionali;

r) Turismo sociale - ricreativo: organizzazione di vacanze, viaggi, campi scuola, colonie, soggiorni sociali anche assistiti per minori, anziani, giovani e inabili, attività culturali e di promozione sociale rivolte alla cittadinanza, servizi di formazione guide turistiche, mostre, itinerari e iniziative promozionali a scopo turistico, ivi comprese le attività di affittacamere, agriturismo, camping, complessi di rilassamento, servizio navetta e qualsiasi altro tipo di strutture ricettive per il tempo libero;

s) Servizi civili e sociali di ogni genere, quali servizi domiciliari di assistenza e sostegno alla relazione genitori e figli, di contrasto alla povertà e alla violenza, nonché di prevenzione dei rischi e del disagio, di promozione di interventi di sostegno e reinserimento sociale, attività di animazione con finalità educative e di socializzazione nonché la gestione di centri di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità e servizi di mediazione familiare e affidamento familiare minori, adulti, anziani;

t) Gestione di percorsi terapeutici, riabilitativi e formativi, con l'ausilio di animali.

Lo svolgimento delle attività di cui alla lettera b dell'art.1 della legge 8/11/1991 n.381 si estrinsecano attraverso:

- La progettazione, la gestione, la realizzazione di attività di tipo artigianale e/o industriale nel settore alimentare in generale e semplificativamente ma non esaustivamente nel settore: pastario, pasticceria, panificazione, vinicolo, oleario, caseario, ortofrutticolo, agro alimentare e gastronomico, zootecnico ed ittico;

- La produzione ed il commercio al dettaglio ed all'ingrosso, anche ambulante, dei prodotti alimentari lavorati e semi lavorati, di cui sopra;

- La progettazione, realizzazione e/o gestione per conto proprio e per terzi di laboratori e/o esercizi pubblici, di pasticci, ristoranti, bar, spacci alimentari, gastronomie, pasticcerie, panetterie, gelaterie, mini market, rosticcerie, salumerie, macellerie, pescherie, mense, sagre, comunità, stabilimenti balneari, ecc. nonché servizi catering e banchettistica in generale, ivi compresa la fornitura e/o il noleggio di merci, beni, attrezzature e servizi connessi alla realizzazione totale di quanto sopra e delle commesse assegnate;

- Servizi di ristorazione collettiva, mense scolastiche, centri di preparazione e confezionamento e distribuzione an-

che a domicilio di pasti e simili in locali propri e/o altrui, preparazione di alimenti vari, precucinati, minestre preparate, produzione di piatti precotti, caldi e freddi da asporto, servizio catering, servizi generali di cucina e ristorazione per enti pubblici e privati nonché tutte le attività affini e correlate (per le lett. a,c,d,l,q, dell'elenco delle attività sopra riportate in riferimento alle lettera A dell'art,1 della legge 08/11/1991 n. 381)

- Gestione di pubblici esercizi (ristoranti, self-service, fast-food, ristori, bar, centri balneari, agriturismi, stazioni balneari), centri di gastronomia, caffetterie, servizio catering, servizi generali di cucina e ristorazione centri termali, stazioni balneari, attività sportive e di tempo libero per enti pubblici e privati (per la lett. r)
- Trasporto merci (es. cibi precotti), persone e documenti da parte di soci lavoratori svantaggiati permettendo l'erogazione del servizio sociale, educativo e/o assistenziale (per la lett. a, c, d, e, f) e del turismo sociale (per la lett. r)
- Trasporto scolastico garantendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in riferimento al servizio asilo nido e ludoteca (per la lett. a, c);
- Manutenzione e pulizia di immobili (per le lett. c, d, l, m), maneggi e stalle; manutenzione ambientale e di beni culturali (per la lett. q);
- Riciclaggio, trasporto, smaltimento e raccolta, anche differenziata, dei rifiuti (per le lett. c, d, l, n, r)
- Attività di produzione e lavorazione artigianale e industriale (quali falegnameria, restauro, articoli da regalo vetreria, bricolage ed altro materiale ecc) organizzazione e gestione di laboratori, commercio dei prodotti realizzati nei laboratori (per le lett. c, d, e, n, o, p, q);
- Laboratori di informatica, attività di copisteria, tipografia, legatoria, stampa, attività editoriale e di distribuzione;(per le lett. c, l, m, n, o);
- Custodia di automezzi su suolo pubblico o privato; vigilanza urbana e rurale sul territorio (per le lett. a, c, d, l, r)
- Facchinaggio (per la lett. r);
- Lavori di pulizie civili, industriali, ambientali, autobus ed ogni altro mezzo di trasporto (per le lett. a, b, c, d, l, m, r);
- Conduzione e manutenzione anche straordinaria di aree di verde pubblico e privati, di terreni agricoli, parchi e giardini con l'espletamento di tutte le attività necessarie, di attrezzature sportive, (campi di calcio, tennis, bocce, ecc) nonché di guardiana degli stessi (per le lett. a, c, r);
- La gestione, la coltivazione, la manutenzione, di terreni agricoli e non propri e affidati da parte di terzi (pubblici e privati);

· La possibilità di stipulare contratti di locazione agraria e non con Soggetti Terzi pubblici e privati;

· L'organizzazione di attività riabilitative ed educative all'interno di terreni agricoli;

· La progettazione e la gestione di attività di "adozione" di un terreno agricolo;

· Attività di educazione agraria, salvaguardia e tutela della natura;

· La progettazione, la gestione e la realizzazione di strutture di tipo zootecnico e sanitario, come semplificativamente e non esaustivamente: fattorie didattiche, allevamenti di asino ed asina, di animali domestici in generale;

· La produzione, la lavorazione e/o la trasformazione di materie prime, lavorati e semilavorati, ed alimenti in genere ottenuti dalla gestione ed allevamento di cui sopra indicati;

· Riordino inventari, indagine statistiche, ricerche, archivi e biblioteche (per le lett. q, r, s);

· Servizi di sartoria e lavanderia, stireria, tintoria (per le lett. a, c, d, l, m, r);

· Servizi di baby-sitter e di animazione infantile (per le lett. a, c, r);

· La gestione di strutture, spazi, iniziative collettive di interesse artistico, culturale, musei, biblioteche, visite guidate, fiere, manifestazioni sportive e culturali, nonché, attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale per renderla più consapevole e disponibile all'attenzione alle persone in difficoltà, servizi di accompagnamento, e guida turistica presso musei, parchi, luoghi di interesse storico, artistico e archeologico;

· Organizzazione, programmazione e gestione per conto proprio e per terzi di visite guidate, viaggi per bambini, ragazzi, adulti ed anziani;

· Gestione di servizi museali e bibliotecari, gestione beni artistici, storico-monumentali e architettonici, gestione parchi naturali e giardini (per la lett. r)

· L'organizzazione di trattenimenti pubblici, di spettacoli teatrali, musicali e cinematografici, di congressi, conferenze, convegni, concerti, trattenimenti danzanti di qualsiasi tipologia, mostre e manifestazioni culturali in genere, nonché di matrimoni, feste organizzate, e manifestazioni promozionali (per le lett. o, p, q, r);

· Produzione e vendita di pubblicazioni scientifiche e divulgative, strumenti educativi e didattici, riproduzioni di eventi musicali e culturali, realizzazioni di programmi per la diffusione in audio e video distribuzione di materiale pubblicitario, affissione di locandine. (per le lett. o, p, q, r);

· Pulizia spiagge, tratti costieri e tratti stradali (per la lett. r).

In riferimento alle attività comprese nelle lettere B) del

primo comma dell'art.1 della legge 381/91, la cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di promuovere l'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili, per ciascuno dei soci e, in modo particolare, per quelli tra loro che, versando in condizioni di svantaggio, resterebbe altrimenti esclusi dai normali circuiti lavorativi, con grave violazione della loro dignità umana e sociale. La cooperativa, infatti, ai sensi dell'art.1 lettera B) della legge 8 novembre 1991 n.381, ha per obiettivo l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle aree di intervento sopra riportate, comunque coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali. Attraverso lo svolgimento di tali attività si persegue un'azione di recupero per i soggetti svantaggiati offrendo un concreto contributo affinché siano rimossi quelli " ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana" (art.3 II comma Cost.) nell'adempimento di quei "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" che la Costituzione impone a tutti: ai singoli, alle formazioni sociali in cui essi si organizzano, allo Stato nelle sue diverse articolazioni e agli enti locali.

La cooperativa si impegna ad assegnare le mansioni ai soci lavoratori svantaggiati in modo cogente alla norma, richiedendo le dovute autorizzazioni previste dalla legge.

La cooperativa non ha finalità speculative e intende far partecipare tutti i soci ai benefici delle mutualità applicandone i principi ed i metodi. I soci si impegnano ad eseguire le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

La cooperativa potrà stipulare convenzioni con enti pubblici ed assumente, dagli stessi e dai privati, la concessione in appalto di lavori e servizi; inoltre , potrà utilizzare i finanziamenti e le agevolazioni previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private, direttamente o indirettamente anche in A.T.I..

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società cooperativa potrà compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, ed in particolare acquistare, permutare, trasferire , ricevere in donazione, in eredità o legati, beni immobili e mobili oggetti di arredamento, denaro o sovvenzioni di qualsiasi genere; amministrare ed utilizzare i beni di sua proprietà; contrarre mutui ipotecari attivi e passivi, necessari ed utili alla realizzazione degli scopi

sociali. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, sia direttamente che indirettamente, necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché fra l'altro, a sola indicazione esemplificativa: assumere interesse e partecipazione sotto qualsiasi forma in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; dare adesioni e partecipare ad enti ed organismi, consortili e fidejussori, diretti a consolidare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed i crediti.

La Cooperativa potrà costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c..

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa potrà provvedere all'acquisto di attrezzature e strumenti utili al raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà promuovere la formazione professionale al fine di qualificare le prestazioni.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività affine a quelle sopra elencate con lo scopo di fornire servizi socio-sanitari ed educativi e creare occasioni di lavoro per i soci svantaggiati e di perseguire, pertanto, gli scopi mutualistici che si propone.

La società, su deliberazione dell'assemblea dei soci, potrà aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, a consorzi, cooperative e società. Potrà inoltre raccogliere prestiti dai soci per il raggiungimento degli scopi sociali, secondo quanto stabilito dalle norme in vigore. (l'avete già riportato 4 capoversi sopra)

Art. 6.

Requisiti mutualistici

La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato.

L'Organo Amministrativo documenterà la condizione di prevalenza di cui al precedente comma della nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 c.c..

La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;

- non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;

- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Art. 7.

Regolamenti

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'assemblea ordinaria dei soci, ma con le maggioranze previste per la assemblea straordinaria.

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e s.m., un regolamento interno disciplinerà i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica dei soci, sociale e lavorativa, l'organizzazione, e l'articolazione in categorie dei soci, il funzionamento tecnico e quello amministrativo.

TITOLO II

SOCI

Art. 08.

Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge e possono essere ammesse sia le persone

fisiche che le persone giuridiche, riconosciute e non riconosciute, i cui statuti o attività non siano incompatibili con le finalità della cooperativa, che intendano collaborare attivamente al perseguimento degli scopi sociali.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, coloro che esercitano in proprio attività da poter considerare effettivamente concorrente con quella della cooperativa o che, comunque, abbiano interessi contrastanti con essa.

Possono, inoltre, essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Il socio è tenuto al versamento, oltre l'importo della quota sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede dell'approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori.

Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.

Qualora il numero dei soci sia compreso fra tre e nove, deve essere esclusa la possibilità di associare persone giuridiche, così come stabilito dal secondo comma dell'art. 2522 c.c..

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa, ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Art. 09.

Le categorie dei soci

E' possibile articolare i soci in categorie, in relazione alla diversa modalità di partecipazione al capitale sociale o al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse modalità di sua realizzazione.

I Soci della Cooperativa si dividono in Soci Ordinari e Soci Volontari.

a) Soci Ordinari possono essere, tra gli altri, gli operatori dei Servizi, gli utenti degli stessi, i rappresentanti legali di utenti legalmente incapaci, nonché persone giuridiche pubbliche e private ed Associazioni anche non riconosciute;

b) Soci Volontari sono coloro che prestano gratuitamente la loro attività nell'ambito societario, salvo la corresponsione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla società per la totalità dei Soci. Il numero dei Soci Volontari non può superare la metà del numero complessivo dei Soci.

Essi sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci. Ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle

norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.

Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto a quelle degli operatori professionali.

Art. 10.

Categorie speciali di soci

Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. Le condizioni per tale ammissione sono da ritenersi integrate da quanto contenuto nel regolamento interno relativamente alle modalità di svolgimento dell'ulteriore rapporto lavorativo. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di una obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione ad inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di voto.

Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni, tali soci vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci ordinari.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o alla loro formazione, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione, nei limiti di cui all'art. 2527 c.c..

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale

che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario, del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi, se socio lavoratore.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente Statuto.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo Amministrativo nel libro soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori. Questa è la versione che noi adottiamo, molto più completa e dettagliata)

Art. 11.

Ammissione dei soci

Chi desidera essere ammesso come socio dovrà farne domanda scritta all' Organo di Amministrazione. La domanda deve contenere,

- se trattasi di persona fisica:

- a) la indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e codice fiscale del richiedente;
- b) la indicazione dei requisiti soggettivi prescritti;
- c) l'indicazione della effettiva attività di lavoro o della disponibilità allo svolgimento delle attività sociali;
- d) la indicazione della quota che intende sottoscrivere;
- e) la richiesta motivata di ammissione ad una particolare categoria di soci
- f) la dichiarazione di conoscere ed attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della

clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del presente statuto.

La domanda di ammissione, se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 08 e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate in detto articolo, delibera sulla domanda, tenuto conto di tutti i presupposti per l'ammissione, come di tutte le condizioni ostative contemporaneamente riscontrate, nonché delle effettive esigenze e necessità della cooperativa. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 08.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato. In questo caso l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci riuniti in assemblea.

L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di ammissione non accolte.

Nella propria relazione annuale, il Consiglio di amministrazione deve relazionare all'assemblea riguardo i criteri seguiti durante l'esercizio per l'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere altri documenti e notizie. Sulle domande di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione. In caso di rigetto è ammesso ricorso all'assemblea ordinaria.

Art. 12.

Doveri dei soci

Con l'ammissione alla società, fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota di capitale sociale sottoscritta, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- b) al versamento immediato della eventuale tassa di sovrapprezzo, eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo am-

ministrativo;

c) al versamento immediato della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

c) ad impegnarsi alle prestazioni necessarie, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;

d) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, alla attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa. La prestazione di lavoro integra la prestazione mutualistica cui i soci sono tenuti.

Art. 13.

Trasferibilità della quota

Le quote sociali non sono di norma trasferibili con effetto verso la cooperativa. Qualora in via eccezionale e con le opportune motivazioni, un socio intenda trasferire la propria quota occorrerà il gradimento del Consiglio di Amministrazione, da richiedere mediante invito a pronunciarsi da parte dello stesso entro 30 (trenta) giorni con delibera motivata; in ogni caso la quota è trasferibile solo se l'acquirente o successore possiede i requisiti fissati dal presente statuto titolo per essere ammesso come socio.

L'ammissione del nuovo socio è altresì condizionata al soddisfacimento delle obbligazioni insolute del suo dante causa.

Art. 14.

Perdita della qualità di Socio

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singolo socio può verificarsi:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è persona giuridica.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 15.

Recesso

Il socio che intenda recedere dalla cooperativa deve farne domanda motivata.

La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta di accertare se essa sia fondata sui motivi di cui ai commi che seguono. Il recesso del Socio è ammesso nei casi consentiti dalla legge, quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione e nei casi in cui sia intervenuta una causa esterna che gli impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento delle scopo sociale.

In caso di durata illimitata della società, permane il diritto di recesso del socio, a norma dell'art. 2437, da esercitare con un preavviso di 6 mesi (180 giorni).

Non è previsto recesso parziale del socio.

Art. 16.

Esclusione dei soci

Può essere escluso dalla Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio che:

1. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
2. che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicate nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;
3. si trovi nella situazione prevista dall'art. 2531 c.c.;
4. con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla Società, ostacolando il conseguimento dell'oggetto sociale;
5. da oltre sei mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società;
6. che svolga o tenti di svolgere attività in contrasto o concorrente con quella della Cooperativa o che presti la propria opera presso imprese private e pubbliche, senza l'esplícita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
7. non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
8. che cessi l'attività di volontariato presso la Cooperativa; (già riportato al punto 2)
9. che danneggia materialmente o moralmente la Cooperativa o che fomenta dissidi o disordini di qualunque natura tra i soci
10. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale. Può essere escluso dalla Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio che senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi, anche lavorativi, assunti a qualunque titolo verso la società e/o nei confronti del quale viene assunto un provvedimento di interruzione dell'ulteriore rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o per inadempimento nel caso di ulteriore rapporto di lavoro non subordinato.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 17.

Delibere di recesso ed esclusione.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci mediante Raccomandata A.R. entro 5

gg. dalla delibera.

Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea ordinaria.

Ulteriormente, il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione, previo tentativo di conciliazione, come previsto ai sensi del successivo art. 46.

Art. 18.

Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione nel libro dei soci e determina anche la immediata estinzione dei rapporti mutualistici in corso.

Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si estingueranno con la liquidazione della quota di capitale sociale.

Art. 19.

Liquidazione della quota di capitale sociale

Il Socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso delle quota versata a norma dell'art. 2535 c.c. ma non ha diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in sede di liquidazione della Società, ai fondi mutualistici.

Gli amministratori liquideranno la quota nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione, se tale interruzione di rapporto è avvenuta prima dello scadere del terzo trimestre dell'esercizio. Se l'interruzione del rapporto è intervenuta nell'ultimo trimestre dell'esercizio, la restituzione della quota avverrà nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui si è interrotto il rapporto sociale.

Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al valore nominale della quota effettivamente versata salvo il diritto di ritenzione della Cooperativa stessa fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido.

Eventuali debiti del Socio escluso o recedente, nei confronti della Società, si compenseranno, fino a concorrenza dell'importo minore, con il suo credito per il rimborso delle quote sociali.

Art. 20.

Morte del socio

In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla liquidazione della quota salvo che non dichiari di volere subentrare nella posizione di socio del soggetto deceduto. In tale caso la quota si trasferisce all'erede semprechè ricorrano i requisiti per l'ammissione in cooperativa. In tale caso potrà subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

Ove l'erede del socio deceduto intenda subentrare nella partecipazione del medesimo, dovrà darne comunicazione all'Organo di Amministrazione della cooperativa, il quale delibererà ai sensi dell'art. 2528 c.c.

In caso di pluralità di eredi, questi dovranno nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

In caso di estinzione della persona giuridica socio, ovvero di cessione dell'azienda non seguita dal subentro del cessionario nella qualità di socio che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, la liquidazione delle quote ha luogo secondo quanto previsto nell'art. 2535 c.c..

Art. 21.

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di decadenza, entro un anno dell'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 quinquies e 2545 sexies la liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di anni cinque.

In ogni caso, fino a quando la cooperativa conserva la qualità di cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto della distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, numeri 2-3-4-5-6-7-8-9-10 dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO III

SOCI SOVVENTORI

Art. 22.

(Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 23.

(Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore nominale non inferiore ad €. 50,00.

Ogni socio deve sottoscrivere almeno una quota. (Eliminare)

Art. 24.

(Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 25.

(Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci operatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci operatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci operatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'inci-

denza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 26.

(Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 27.

Capitale sociale

Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di quote del valore di Euro 50,00 ciascuna. Pur essendo variabile, il valore della quota non potrà mai scendere al di sotto di 50 euro.

Per i soci persone fisiche il valore massimo della quota è quello previsto dall'art. 2525, II° co. del c.c.. Le quote sono nominative e non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincolo o date in garanzia senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio, non essendovi responsabilità sussidiaria dei soci.

Art. 28.

Il patrimonio della società. Strumenti di finanziamento

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore non inferiore a Euro 50,00 (cinquanta zero zero). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.

43 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) tutte indivisibili fra i soci cooperatori alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge o per Statuto.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni sottoscritte e delle azioni di sovvenzione o di partecipazione cooperativa.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI

Art. 29.

(Organi)

Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 30.

(Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, quali lettera raccomandata A.R. o a mano controfirmata per ricevuta, fax o l'e-mail, espressamente comunicati dai soci e risultanti dal libro soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 31.

(Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

1) approva il bilancio e destina gli utili;

2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente titolo III, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;

3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;

4)procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;

5)determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;

6)approva i regolamenti interni;

7)delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

8)provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;

9)delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

10)delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati nel successivo art. 43.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 32.

(Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 33.

(Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 34.

(Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-

no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio, sia persona fisica che giuridica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 25.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1 socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 35.

(Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 36.

(Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 5 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 37.

(Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi

solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 38.

(Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 39.

(Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea che dovrà provvedere alla nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 40.

(Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 41.

(Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 42.

(Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

ESERCIZIO, BILANCI E UTILI

Art. 43.

Il bilancio di esercizio

L'organizzazione amministrativa della cooperativa sociale de-

ve consentire la netta separazione fra le gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa, come da legge regionale n.2 del 11/02/2002, art.1 punto c).

Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere trasmesso dagli amministratori, con la relazione ed i documenti giustificativi, all'Assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori, nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché non sia approvato.

I soci possono farne prendere visione anche ai loro procuratori.

Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera sulla destinazione degli utili come segue:

1. il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà destinata al fondo di riserva legale indivisibile fra i soci cooperatori.

2. Una quota pari al 3% (tre per cento) sarà devoluta ai fondi mutualistici per le finalità e con le modalità di cui all'art. 11 L. n. 59/1992.

3. Del residuo una quota per la rivalutazione delle quote del capitale sociale.

4. Del residuo una quota a dividendi ai soci, nel limite fissato per il rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'art.2514 c.c.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle precedenti disposizioni sarà destinata alla riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2514 c.c..

E' fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimonio netto è inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento.

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale che successivamente allo scioglimento.

Art. 44.

I Ristorni

I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a conguaglio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti. L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione della Assemblea dei soci.

L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri.

1. liquidazione diretta immediata o rateizzata

2. aumento gratuito di capitale sociale

3. offerta di obbligazioni di nuova emissione

4. offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 45.

Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art. 2484 del c.c. esclusa quella di cui al numero 4, nonchè per la perdita del capitale sociale.

In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria dei soci determina le modalità di liquidazione ed i poteri dell'unico o più liquidatori.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo, dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'art. 11, 5° comma L. n. 59/1992.

TITOLO VIII

FORO COMPETENTE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46.

Clausola di conciliazione

A fronte di eventuali controversie fra soci e fra soci e cooperativa, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, si esperirà una procedura di conciliazione stragiudiziale nella quale le parti si rivolgeranno ad un soggetto terzo, autorevole ed estraneo alla cooperativa che sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente per sede, che cercherà di raggiungere un amichevole componimento della controversia.

Il conciliatore dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. Il conciliatore deciderà in via irrituale secondo diritto ed equità e ricercherà per le parti in lite la soluzione più idonea a soddisfare le reciproche aspettative.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se eletti, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Art. 47.

Disposizioni Generali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto.

Per quanto, ancora non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata a seconda delle norme adottate statutariamente.

In originale firmato: ADDATI Leonardo - ARRESTA Domenico - DI LORENZO Angelo - Vito GAUDIOSO - Pietro INTOTARO - Nicola